

Coronavirus – Agevolazioni lavorative per disabili

L'art. 26 comma 2 del Decreto Legge n. 17 del 18 marzo 2020 così come convertito in Legge 24 aprile n. 27, e successivamente modificato dall'art. 74 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 stabilisce che:

2. Fino al 31 luglio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di ischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della desima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ri o vero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o le certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»

In pratica, gli aventi diritto, qualora ne facciano richiesta, indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva” e presentando la certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, potranno ottenere un periodo di assenza dal servizio fino al 31 luglio 2020. Tale periodo verrà equiparato al ricovero ospedaliero.

Quali sono le categorie di lavoratori che possono accedere a tali benefici:

- I soggetti riconosciuti portatori di **HANDICAP** di cui all'art. **3 COMMA 3 Legge 104/92**) (N.B. Si precisa che per coloro che sono in possesso di tale riconoscimento il certificato **non** è da richiedere alla S.C. Medicina Legale, essendo sufficiente produrre il verbale rilasciato dalla competente Commissione regionale per l'Accertamento dell'Handicap).
- I soggetti affetti da patologie correlate ad immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relativa terapia salvavita. (ai sensi della Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro R. 0000003.24.03.2020).

A chi inviare la domanda:

alla S.C. Medicina Legale dell'Azienda USL, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: MedLegale@ausl.vda.it

Cosa allegare alla domanda:

- Nel caso di nuova domanda inviare:

- Istanza di valutazione sugli atti (mod. 1), correttamente compilata e sottoscritta
- Documentazione richiesta: documento di identità in corso di validità; codice fiscale; verbale riconoscimento handicap; certificazione medica specialistica attestante patologia correlata ad immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita; ogni altro documento sanitario ritenuto utile ai fini del giudizio medico legale;
- Autorizzazione al trattamento dei dati (mod. 2);

- Nel caso di rinnovo di beneficio già riconosciuto:
- è sufficiente che il lavoratore trasmetta una email utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: MedLegale@ausl.vda.it, chiedendo la rivalutazione del caso.

Dove trovare la modulistica

L'utente, collegandosi al sito dell'Azienda USL (www.ausl.vda.it) e cercando S.C. Medicina Legale dovrà cliccare sulla voce: Coronavirus – Agevolazioni lavorative per disabili, troverà tutte le informazioni utili e potrà scaricare la modulistica da inviare al nostro Ufficio.